

AVVISO n.16097

10 Settembre 2007

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : --
dell'Avviso
Oggetto : Modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei
Mercati – Schemi di comunicato
price-sensitive: dichiarazione del dirigente
preposto

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

MODIFICA ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI

SCHEMI DI COMUNICATO PRICE-SENSITIVE – DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO

La legge n. 262/2005 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” (di seguito legge sul risparmio), al fine di aumentare la trasparenza informativa societaria e di rendere più efficace il sistema dei controlli interni, ha introdotto nell’ambito della disciplina dell’organizzazione aziendale delle società con azioni quotate la figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In materia di informativa societaria, l’articolo 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza ha richiesto, in particolare, che gli atti e le comunicazioni delle società diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società, siano accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Con riferimento alle modalità di redazione di tale dichiarazione scritta, si introduce, in un’ottica di standardizzazione e comparabilità dell’informativa societaria, nel testo dei comunicati price sensitive inerenti all’approvazione dei dati contabili di periodo, uno standard di redazione della dichiarazione del dirigente preposto.

Tale standard di redazione si applica con riferimento agli schemi di comunicato price-sensitive relativi all’approvazione delle rendicontazioni contabili il cui periodo di riferimento si è chiuso dopo il 1° luglio 2007.

(Rif Istruzioni Articolo IA.2.9.3)

* * *

Di seguito è riportato il testo integrale dello schema di comunicato inerente all’approvazione dei dati contabili di periodo: la modifica che introduce lo standard di redazione della dichiarazione del dirigente preposto è evidenziata.

Il testo delle modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati sarà disponibile, **a stralcio**, sul sito Internet della Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it.

omissis

SEZIONE IA.2.9

SCHEMI DI COMUNICATO PRICE-SENSITIVE

omissis

Articolo IA.2.9.3

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti all'approvazione dei dati contabili di periodo)

1. Fermo restando quanto previsto dalla comunicazione Consob n. DME/6064291 del 28 luglio 2006, le disposizioni del presente articolo si applicano ai comunicati *price sensitive* inerenti all'approvazione di dati contabili di periodo, nonché in quanto compatibili, ai comunicati *price sensitive* inerenti alla diffusione di dati contabili preconsuntivi.
2. Il sommario riassume i principali dati economico-finanziari contabili ed eventualmente extra-contabili, opportunamente raffrontati con i dati del corrispondente periodo precedente e, ove necessario per una comprensione più chiara, con l'indicazione della variazione percentuale intervenuta². Nel caso di comunicati riguardanti l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, il sommario indica anche l'eventuale dividendo proposto.
Nel sommario sono riportati i dati consolidati³, con evidenza, in nota, delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nel perimetro di consolidamento e l'effetto, in percentuale, della modifica del perimetro stesso.
3. Il testo del comunicato, con la chiara specificazione se si tratta di commento ai dati civilistici o consolidati, contiene almeno i seguenti elementi:
 - l'indicazione dell'organo che ha approvato i dati oggetto di comunicazione al mercato;
 - l'indicazione dei principali dati economico-finanziari contabili e extra-contabili, nonché degli altri dati utili al fine di comprendere in via sintetica sia i componenti di reddito più significativi ai fini della formazione del risultato della gestione sia la situazione patrimoniale e finanziaria, opportunamente commentati per quanto riguarda le ragioni delle variazioni più significative occorse rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, anche a seguito di modifiche intervenute nel perimetro di consolidamento, nei principi contabili o a seguito di correzioni di errori presenti nelle rendicontazioni contabili precedenti, nella misura in cui siano di entità significativa;
 - la ripartizione del fatturato o valore della produzione⁴ per aree di business e/o per area geografica, qualora necessario per una corretta valutazione della situazione societaria;
 - l'evidenza delle componenti di reddito derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente che sono stati eventualmente evidenziati nello schema di conto economico, se di entità significativa;
 - l'evidenza dell'eventuale scostamento, se rilevante, dei dati approvati rispetto a dati preconsuntivi o previsionali ove precedentemente comunicati al mercato, con esplicitazione delle ragioni sottostanti tali variazioni; nel caso in cui la società si trovi ad avere in precedenza comunicato dati previsionali relativi a periodi successivi a quello consuntivato, è necessario chiarire se tali previsioni restano valide ovvero, in caso contrario, indicare le variazioni in tali dati prospettici conseguenti all'approvazione dei dati contabili;
 - le modifiche rilevanti intervenute nella posizione finanziaria netta⁵ consolidata¹ e/o nella sua composizione rispetto al più recente dato fornito al mercato con indicazione analitica delle motivazioni sottostanti tali variazioni;

² Per le società calcistiche, vedi anche Raccomandazione Consob n. DEM/2080535 del 9 dicembre 2002

³ Nel caso in cui la società non sia tenuta alla predisposizione dei dati consolidati, dovranno essere riportati i dati civilistici.

⁴ Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.

⁵ Vedi nota 4

- l'indicazione, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, della proposta di destinazione dell'utile, precisando in particolare l'eventuale proposta di dividendo unitario per ciascuna categoria di azioni, la data di stacco cedola, la prevista data di messa in pagamento del dividendo, nonché il trattamento fiscale applicabile ai fondi in distribuzione, ove differente rispetto a quello ordinario;
 - un eventuale commento ai principali dati civilistici della società quotata, evidenziando quei fattori che non sono già illustrati nella sezione relativa alla situazione consolidata, se necessario per una corretta informazione al pubblico;
 - i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo e l'evoluzione prevedibile della gestione;
 - l'indicazione, nel caso di approvazione di dati infrannuali, di eventuali fenomeni ciclici e stagionali che caratterizzano l'attività svolta;
 - nel caso in cui la società o le società controllate abbiano emesso, anche all'estero, obbligazioni o ottenuto finanziamenti di importo rilevante che prevedono il rispetto di *covenants*, l'indicazione dell'eventuale mancato rispetto di tali parametri e delle possibili conseguenze;
 - nel caso in cui la società o le società controllate abbiano debiti scaduti da oltre 60 giorni, che, anche cumulati a livello di gruppo, siano di ammontare significativo, l'indicazione dell'ammontare e della natura di tali debiti.
4. Ad eccezione degli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa, nei comunicati relativi all'approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale da parte dell'organo competente, la società riporta l'elenco dei prestiti obbligazionari rilevanti emessi dalla società o da sue controllate in scadenza nei diciotto mesi successivi alla chiusura del periodo di riferimento, nonché l'elenco delle obbligazioni rilevanti emesse nel corso del periodo di riferimento, precisando, per ciascuna emissione, l'ammontare in circolazione, la scadenza, nonché l'eventuale garanzia prestata dalla società o da sue controllate.
5. Ad integrazione di tali informazioni la società allega gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario² previsti dalla vigente normativa riferiti sia alla situazione civilistica che consolidata. Qualora la Relazione sulla gestione contenga schemi riclassificati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario³ completi e sufficientemente analitici, la società potrà in alternativa allegare detti prospetti. In entrambi i casi i dati contenuti negli schemi dovranno esser comparati con quelli del periodo precedente, avendo cura di evidenziare gli eventuali effetti connessi al mutamento dei principi contabili di riferimento. Occorre precisare, con riguardo agli schemi di bilancio previsti dalla legge, che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione e, con riguardo agli schemi riclassificati, che si tratta di dati non oggetto di verifica da parte della società di revisione.
6. Ad integrazione delle informazioni contenute nei comunicati relativi all'approvazione della relazione trimestrale, la società allega gli schemi di conto economico e stato patrimoniale ove disponibili nella relazione trimestrale.
7. Se nel comunicato sono utilizzati "indicatori alternativi di performance" si deve tener conto di quanto indicato nella raccomandazione del CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005.
8. **Nel testo del comunicato è inserita la seguente dichiarazione "Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (nome/cognome) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili".**

Omissis

¹ Vedi nota 3

² Vedi nota 4

³ Vedi nota 4